

D E L
SERVIZIO MILITARE
D E' B A R O N I
NEL TEMPO DI GUERRA
D I N I C O L A V I V E N Z I O

AVVOCATO FISCALE DEL REGAL PATRIMONIO;



N A P O L I M. DCC. XCVI.

NELLA STAMPERIA SIMONIANA.

BIBLIOTHECA
REGIA
MEXICENSIS

I Baroni del regno, da che le nostre provincie prefero forma di Monarchia sotto Ruggiero, furon tenuti di riconoscere i loro feudi dal Sovrano, e seguirlo in tutte le guerre, che egli faceva, con certo determinato numero di soldati, ch'era l'obbligo proprio, e naturale di tutti i possessori de' feudi negli altri regni dell' Europa. Vera cosa è, che finò dal tempo, che Roberto Guiscardo trovavasi nella Puglia, avea obbligato i Signori di Bisignano, di Cosenza, di Martorano, e di tutta la vicina provincia a confederarsi con lui; con patto, che ritenendo le loro castella dovessero prestargli il servizio militare (1): e che dopo aver conquistata l'intera Calabria, e la Puglia, sottopose alla sua dominazione i Signori Normanni, che si erano stabiliti in quelle regioni (2). Non pertanto sdegnarono essi prestargli omaggio, e

Servizio militare dovuto da' baroni fin dall' origine della nostra Monarchia.

A 2 si

(1) Goffredo Malaterra lib. I. cap. 18. presso Muratori R. J. S. tom. V.

Guiscardus quotidiano impetu laceffens Bisinianenses, & Consentinos, Marturianenses, & his adjacentem Provinciam, secum fœdus inire cogit; tali vedelicet pacto, ut castra sua retinentes servitium tantummodo, & tributum persolverent, & hoc sacramentis, & obsidibus sponderunt.

(2) Leone Ostiense lib. 3. cap. 13. presso Muratori R. J. S. tom. IV.

si oppoſero ancora con le armi ad ogni ſua maggioranza ſopra di loro (1) : nè dopo , ch' eſtinta la diſcendenza di Roberto Guiſcardo nel ſuo nipote Guglielmo , la Calabria , e la Puglia pervennero al dominio di Ruggiero gran Conte di Sicilia, i più potenti Normanni, che ſi reggevano da diſtaſi, vollero mai riconoſcere la ſignoria di lui, e ſoſtennero con le armi l' indipendenza loro (2). Ma poichè Ruggiero fu ſalutato Re da tutta la Nazione, ri-
duſſe allora, come il buon ordine pubblico richie-
de-

(1) Cronaca Normanna preſſo Murat. R. J. S. tom. 5. pag. 278.

Ann. 1073. Northmanni, & Petronius Comes menſe Januario ceperunt Civitatem Tranenſem. Et Robertus Dux glorioſus reverſus de Sicilia fugavit Petronium Comitem circa Barim, & iterum comprehendit eam, & inimicatus eſt Petronius Comes cum Rogerio.

Ann. 1074. Idem Robertus Dux ivit in Campaniam, & cepit multas Civitates cum Civitate Salerni.

Anno 1079. Petronius Comes intravit iterum Barim. Abilgardus Comes ivit ſuper Trojam, & fugavit Boamundum filium Roberti Ducis, & obſedit, & cepit Aſculum, & iterum Robertus Dux recuperavit eam.

(2) Romualdo Salernitano ad an. 1127. & 1128. preſſo Muratori R. J. S. tom. 7.

Falcone Beneventano ad an. 1127. & 1128. preſſo Muratori R. J. S. tom. 7.

déva, e la pubblica sicurezza, tutta la forza armata fra le sue mani; e per una legge fondamentale della sua Monarchia prescriste, che i baroni doveessero riconoscere dal Sovrano i feudi, che possedevano, senza poter disporne per alcun modo; e fosser tenuti prestargli omaggio, e seguirlo co' loro armati in tutte le guerre, ch' egli faceva (1). E perchè pure Ruggiero saper potesse la forza delle armi sue, che formavasi allora dalla milizia feudale, fu stabilito anche il numero degli armati, co' quali ciascun barone dovea servire il Sovrano.

Questo numero di armati però, a' quali i baroni eran tenuti, diveniva maggiore ne' bisogni straordinarj di guerra, ed ogni barone dovea condurre all'armata il doppio de' militi, per li quali il feudo era tassato, come si legge nella rassegna generale della nostra milizia ne' tempi del Re Guglielmo II. dell'anno 1182., ch' è il monumento più antico, e sincero della forza militare nel regno de' Sovrani Normanni, che sia pervenuto poi fino a noi (2). In quel tempo per una spedizione

Il numero degli armati, co' quali i baroni doveano servire, diveniva maggiore nel tempo di guerra.

(1) *Constit. Scire volumus tis. de jure rerum regalium.*

(2) Vedi in fine MONUMENTO n. I., dove sono rapportati ancora tutti gli altri monumenti, che dimostrano i fatti, de' quali si ragiona:

ne intrapresa dal Re Guglielmo II. in ajuto de' cristiani della Palestina , a' quali erasi mossa potente guerra da Saladino famoso Soldano di Babilonia , furon chiamati a servire tutti i baroni co' loro militi , ch' essi doveano . Ed in questa generale rassegna del servizio feudale , dopo descritto il numero de' militi , a' quali ogni feudo era tenuto , si aggiunge il numero ancora maggiore de' militi , che nel tempo di guerra i baroni per ogni feudo loro doveano condurre all' armata , che vedesi sempre cresciuto al doppio ; e vi si leggono pure de' molti baroni , che n' offerivan di più : onde è , che il servizio feudale , regnando i nostri Sovrani Normanni , nello stato di guerra era sempre maggiore di quello , che si dovea nel tempo di pace .

Le prime memorie del numero degli armati , corrispondente al valore del feudo , sono de' tempi degli Angioini .

Noi non abbiamo alcun monumento del regno de' Normanni , che spieghi a qual modo era stato prescritto il numero degli armati , corrispondente al valore del feudo , co' quali i baroni erano tenuti di servire ; giacchè tali memorie son del tutto perdute : e nel tempo de' Svevi , che succedettero poi a' Sovrani Normanni , nel registro soltanto dell' Imperador Federigo II. dell' anno 1239. si veggono nominati i baroni , che doveano custodire i prigionieri Lombardi , e provvedere al
di-

diloro mantenimento (1). Ma nelle concessioni de' Re nostri Angioini è spiegato, che per ogni venti once di rendita feudale, il barone, oltre la sua persona, dovesse condurre anche un milite; e vi si aggiunge, se condo l'uso, e consuetudine del regno: lo che dimostra, che a questa ragione stessa i baroni eran tenuti nel tempo de' Sovrani predecessori (2). Or ogni milite, di cui si parla in tali concessioni, non prendevasi già per un solo soldato, ma per un uomo armato a cavallo con un armigero, e due scudieri: e queste quattro persone tutte armate a cavallo formavano un milite, essendo a que' tempi la maggior forza dell'armata riposta nella cavalleria (3). Siccome però taluni baroni non potevano servire personalmente, come i Vescovi, e le Chiese, che possedevano feudi, le donne, i minori, e gl' infermi, così tutti quelli,

(1) Registro di Federico II. dell' an. 1239. fol. 41. a 45.

(2) Concessioni di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1264.

Ex Regesto Caroli I. an. 1264. B. Fol. 59.

Ita tamen, quod predictus comes, & heredes ejus teneantur servire nobis, nostrisque in predicto Regno heredibus, & successoribus de servitio militum, computata persona sua, ad rationem de uncis viginti pro servitio unius militis, juxta quod est de usu, & consuetudine dicti Regni.

(3) Ordini di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1268. in fine MONUMENTO n. III.

li, che nel tempo di guerra non servivano di persona co' loro militi, pagavano una determinata somma in danaro, che chiamavasi adoamento, o pure adoa. Di questo servizio militare de' nostri baroni, e del loro adoamento, abbiamo autentici monumenti ne' registri del nostro Re Carlo I. di Angiò dell' anno 1275. In quell' anno per una invasione, che si temeva nel regno, si leggono gli ordini del Re Carlo a' suoi giustizieri nelle provincie, perchè i baroni, i cui feudi dessero la rendita di venti once, si trovassero al campo in Sangermano con tutti gli armati, co' quali eran essi tenuti servire, ventidue giorni dopo la solennità di Natale: ma per que' feudi, che rendessero meno delle venti once, i baroni non essendo tenuti allo intero servizio militare, pagassero l'adoamento alla ragione di dodici once e mezza per ogni venti, perchè affoldar si potessero degli altri buoni, ed utili armati da servire in guerra; della qual somma i baroni n' esigevano poi la terza parte da' loro vassalli (1).

Adoamenti sotto Carlo I. di Angiò per la spedizione di Acaja; e per l'armata navale in difesa di Durazzo.

Altri simili adoamenti si trovano ancora negli atti del regno dello stesso Re Carlo. Fra i molti stati di questo Sovrano eravi pure il principato di Acaja, che possedea nella Grecia; in cui

(1) Ordini di Carlo I. d' Angiò dell' anno 1275. in fine MONUMENTO n. II.

cui temendosi allora di una improvvisa invasione, il Re Carlo II. nel tempo, che per l'assenza del padre si ritrovava suo Vicario nel regno, ordinò, che tutti i baroni prestassero l'adoamento dovuto per quella guerra. In questi ordini nuovamente è spiegato, che per ogni feudo, la cui rendita fosse venti once, i baroni ne dovessero dare dodici e mezza: e che quelli, che nel tempo prescritto non aveano pagato l'adoamento, pagassero il doppio (1). Nè i baroni eran tenuti di servir solamente nelle armate di terra; ma sopra le flotte ancora, quando il Sovrano avesse guerra per mare. Nell'anno 1282. il Re Carlo I. dovendo accorrere alla difesa di Durazzo nel suo principato di Acaja, ch'era minacciato da una potente armata, condotta dal figlio di Paleologo, si veggono gli ordini di questo Sovrano al giustiziere di terra di Otranto per l'armamento delle galee, ed altri legni da guerra nel porto di Brindisi, da spedirsi in Acaja con gente d'arme per la difesa di Durazzo. Ed in questi ordini il Re Carlo disse, che siccome taluni baroni aveano offerto di costruire, ed armare a loro proprie spese de' legni da guerra; il giustiziere esigesse dagli altri baroni, che tutti son nominati,

B le

(1) Ordini di Carlo II. di Angiò, come Vicario del padre, dell'anno 1279. in fine MONUM. n.IV.

te somme, che essi doveano per quel tale armamento di mare (1).

L'adoamento per lo servizio militare si pagava ancora negli altri Regni dell'Europa.

Nè solo fra noi i baroni doveano pagare l'adoamento, allor che non servivano di persona; ma pure negli altri stadi dell'Europa. Fra i capitoli dell'Imperator Corrado, da lui pubblicati nella dieta di Roncaglia, e che si leggono negli *Usi de' Feudi*, si prescrive, che i vassalli dovendo seguire il Sovrano nelle sue spedizioni, i baroni, che non prestavano un tale servizio, qualora fosser Lombardi, pagassero la metà della rendita del feudo loro, e la terza parte essendo Tedeschi (2). Ma poi l'Imperator Federico I., abolita qualunque distinzione fra' Tedeschi, e Lombardi, ordinò, che in tutto l'Imperio i baroni, che non seguivano nelle spedizioni il loro Signore, tanto in Italia, che nell'Alemagna, fosser tenuti pagar la metà della rendita di quell'anno,

(1) Ordini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1282. in fine MONUMENTO n. V.

(2) *Feudor. II. tit. XL. de Capitulis Corradi. Similitos in petendis hostenditiis (hostenditia dicuntur adjutorium, quod faciunt Dominis Romani cum Rege in hostem pergensibus) vassalli, qui cum eis non vadunt; v. g. in Lombardia de modio XII. denarios; in Theutonica vero tertiam partem fructuum, facta computatione fructuum solummodo ejus anni, quo hostem faciunt.*

anno, altrimenti perdessero il feudo (1). Anzi a quest' obbligo del servizio militare il medesimo Federico ordinò , che i baroni fosser tenuti , quando l' Imperatore , secondo il costume osservato allora , andava in Roma per coronarsi (2). Dunque l'adoamento, che i baroni pagavano , allora che non servivano di persona , era dovuto egualmente da tutti i possessori de' feudi dell' Italia , e dell'Alemagna , e maggiore di quello , che si pagava nel Regno di Carlo I. di Angiò .

Alla morte di questo Sovrano , suo figlio Carlo II. , che succedette nel Regno , trovavasi prigioniero in Aragona : e liberatosi dopo cinque anni dalla sua prigionia , venne nel Regno ; ch' egli trovò conturbato , e sconvolto dalle tante vicende , avvenute nel tempo della sua

Carlo II. permise a' baroni di esigere la metà dell'adoamento da' loro vassalli .

B 2

lon-

(1) *Feudor. II. tit. LV. de prohibita feudi alienatione per Fridericum §. 1. Firmiter etiam statuimus, tam in Italia, quam in Alemannia, ut quicumque, indicta publica expeditione, vocatus a domino suo, in eadem expeditione spatio competentis temere venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit, vel dimidium reditus feudi unius anni domino non subministraverit, feudum, quod ab Episcopo, vel alio domino habuit, amittat: & dominus feudi in usus suos illud redigendi modis omnibus habeat facultatem.*

(2) *Feudor. II. tit. 54. de allodiis.*

lontananza per quella infelice, e lunga guerra col Re Pietro di Sicilia. In tanto mutamento di cose, nel primo entrar, che il Re Carlo II. fece nel Regno nell' anno 1289., i baroni ottenner da lui, che quando essi pagavano l'adoamento in iscambio del servizio personale, poteffero esigerne la metà da' loro vassalli, ove che prima ne ricevevano solo la terza parte (1). Non pertanto in tutte le concessioni de' feudi di Carlo II., e degli altri Sovrani Angioini suoi successori, si spiegò sempre, che i baroni dovessero servire personalmente, e per ogni venti once di rendita feudale fosser tenuti di condurre anche un milite (2).

Nuova tassa
dell' adoa nel

Ne' tempi poi di Giovanna II. furono tutti nuovamente descritti i feudi col numero de' militi, cui

(1) *Capit. Caroli II. comites, barones, & feudatarii tit. de subvention. vassallor.*

(2) Concessioni feudali di Carlo II. di Angiò.

Ex Regesto Caroli II. an. 1304., & 1305. Ita tamen quod dictus Raymundus, & heredes ejus pro predictis Castris Castellioni, & Calatri nobis, nostrisque in dicto Regno heredibus, & successoribus servire teneantur immediate, & in capite de servitio trium militum, computata persona sua, ad rationem de unciis auri viginti valoris annui pro servitio uniuscujusque militis secundum quod est de usu, & consuetudine dicti Regni.

La stessa formola si vede osservata nelle concessioni del Re Ladislao.

cui era tenuto ciascun barone per lo feudo , che possedeva ; e si aggiugne , che per ogni milite , non volendo il barone servir di persona , pagar do-
 vesse dieci once e mezza (1) : ed alla stessa ra-
 gione si veggono sempre tassati i militi ne' tempi
 de' successori Sovrani . Quindi è , che siccome nel
 Regno di Carlo I. d' Angiò per ogni milite , a cui
 il barone era tenuto , non volendo servire perso-
 nalmente , pagar dovea dodici once e mezza , con
 esigerne solo la terza parte da' suoi vassalli ; sotto
 Carlo II. poi i baroni della somma , ch' essi pa-
 gavano per lo servizio militare , ottennero da
 questo Sovrano di riceverne la metà da' loro vassal-
 li : e finalmente Giovanna II. permise a' baroni ,
 che per ogni milite , a cui il feudo era tenuto , non
 servendo personalmente , pagassero solo dieci once e
 mezza . Ma poichè a tempi di questa Regina , era
 già nell' Italia introdotto il costume de' capitani di
 ventura , che i Sovrani prendevano a soldo insie-
 me co' loro soldati ; ed essendo i baroni per altra
 parte divenuti meno atti a servire in guerra , i
 nostri Re credettero da quel tempo più utile an-
 cora di ricevere da' baroni in danaro il servizio
 militare sotto nome di adoa , come prima facevasi
 per

(1) Cedolare di Giovanna II. dell' anno 1415. in fin.
 MONUMENTO n. VI.

per tutti quelli , che non servivano di persona :
E quindi dal regno di Giovanna II. , e di
tutti i successori Sovrani , i baroni per ogni
venti once di rendita feudale essendo tenuti ad
un milite , pagarono dieci once e mezza , della
qual somma ne ricevevano la metà da' loro vas-
falli .

Grazia di Al-
fonso I. d'Ara-
gona per l'adoa
de' baroni non
osservata mai
nel regno .

Giovanna II. dopo aver rivocata l' adozione
di Alfonso Re di Aragona , e adottato Luigi di
Angiò , morì nell'anno 1435. : ed estinta in lei la
discendenza della prima stirpe de' nostri Angioini ,
lasciò suo erede Renato di Angiò , fratello di Lui-
gi , che allora trovavasi morto . Alfonso , ch' era
in Sicilia , intesa la morte della Regina , con una
potente flotta venne subito ad Ischia , e poco do-
po approdato in Napoli , vi sbarcò colla sua trup-
pa . Quindi il regno fu avvolto in quella ostinata
guerra , che durò per otto anni , fra Renato di
Angiò , ed il Re Alfonso ; il quale , poichè ebbe
del tutto vinto Renato , divenuto pacifico posses-
sore del regno , tenne in Napoli il suo general par-
lamento nell' anno 1442. In questo parlamento i
baroni , credendo di trar vantaggio dalla nuova do-
minazione di Alfonso , cercarono liberarsi dal
servizio militare , cui eran tenuti per propria na-
tura de' feudi , che possedevano , e chiesero dal So-
vrano di non essere in alcun tempo obbligati mai
al

Il pagamento dell' adoa ; e che togliesse dal regno qualunque imposizione , con dover egli esigere soltanto dalle comunità carlini dieci per ogni fuoco , a ciascuno de' quali dovesse darfi un tomolo di fale (1) . Ma per qual modo eseguir si potea questa prescritta ordinazione di Alfonso , che interamente privava il regno della propria difesa , che allora era tutta riposta nella milizia feudale ; e che d' altra parte abolendo i necessarj tributi , senza i quali non potrebbe lo Stato mai sostenerfi , toglieva al Sovrano ogni modo da provvedere all'ordine pubblico, ed alla dignità del suo regno ? Or siccome questa grazia di Alfonso era una di quelle largizioni , che senza rovesciare lo Stato , secondo l' espressione di Tacito , non potrebbesi sostenere , non si vide mai osservata ; e dopo due anni da questa grazia istessa ritrovasi esatta l'adoa da' baroni (2) ; ed anche i primi carlini dieci per ogni fuoco furono poco appresso accresciuti a carlini quindici e grana due (3) .

Dopo la morte di Alfonso, avvenuta nell' anno 1458. , i potenti baroni sdegnando di ricono-

Pagamento
dell' adoa in
tutto il regno
di

(1) Parlamento del Re Alfonso di Aragona del 1442. in fine MONUMENTO n. VII.

(2) Conti del Percettore di Apruzzo citra dell' anno 1446. fol. 491.

(3) Registro *litterarum curia secun. an. 1451. fol. 133.*

di Ferdinan-
do I. di Ara-
gona .

cere Ferdinando suo figlio per loro Re , chiama-
rono alla conquista del regno Giovanni d' Angiò ,
per cui Ferdinando si vide avvolto in quella pe-
ricolosa , e dubbia guerra , che gli avea quasi tolto
l' intero regno (1) . Ma dopo che il Re Ferdi-
nando ebbe vinto , e fugato Giovanni d' Angiò ,
obbligò tutti i baroni al pagamento dell' adoa per
la guerra , che avea sostenuto : e negli ordi-
ni di esso Re Ferdinando si spiega aver egli nuo-
vamente ordinato a' conti , baroni , e feudatarj il
pagamento dell' adoa , ch' essi doveano per la pas-
sata guerra , e che non si era potuto imporre per
la ribellione di alcuni di loro (2) : siccome pure
nel regno del medesimo Ferdinando per la guer-
ra di Otranto , che i Turchi aveano occupato , ri-
trovasi esatta l' adoa da' baroni (3) : e nell' anno
1491. nel regno ancora di Ferdinando , avendo dovuto
armarsi una potente flotta per opporla all' armata na-
vale de' Turchi , che nuovamente minacciavano il
regno , per un tale armamento di mare i baroni
fu-

(1) Gioviano Pontano *de Bello Neapolitano* .

Angelo di Costanzo Storia del Regno di Napoli
lib. 19. n. 20.

(2) Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell' an. 1465.
in fine MONUMENTO n. VIII.

(3) Ordini di Ferdinando di Aragona dell' anno 1481.
in fine MONUM. n. IX.

furon tenuti pure al pagamento dell' adoa (1).

Al Re Ferdinando succedette Alfonso II. suo figlio, il quale atterrito dalla venuta di Carlo VIII. di Francia, da' baroni chiamato all' acquisto del regno, credette opportuno consiglio rinunziarlo a suo figlio Ferdinando II. : e pure in quell' anno solo del regno suo si vide ordinato a' baroni il pagamento dell' adoa per la guerra, che dovea sostenere (2). Ferdinando II. dopo varie vicende, scacciati i Francesi, e ricuperato il regno, poco appresso morì, non avendo regnato, che solo due anni: ed effendogli succeduto Federico suo zio; non tenne il regno, che intorno a quattro anni, nell' ultimo de' quali si trova imposto da esso Re Federico l' adoa a' baroni (3). Cosichè dopo la grazia del Re Alfonso di Aragona, per cui fu rimesso a' baroni il pagamento dell' adoa; questa grazia, come contraria alla propria natura de' feudi, e che toglieva al Monarca il principal dritto della Sovranità, non fu mai osservata; ed i baroni furon sempre tenuti al pagamento dell' adoa nel regno del

Adoa pagata da' baroni nel regno di Alfonso II., e Ferrante ultimo Re di Aragona.

C mede-

(1) Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell'anno 1492. in fin. MONUMENTO n. X.

(2) Conto del Percettore della Provincia di Principato ultra dell' anno 1494. fol. 226.

(3) Cedolario dell' anno 1500.

medesimo Alfonso, e de' suoi successori infino allo ultimo Federico.

Nel regno degli Aragonesi la metà dell'adoa, che prima i baroni esigevano da' soli vassalli, fu elatta da tutte le comunità.

Sebbene però in tutto il tempo de' Sovrani Aragonesi i baroni avessero pagata l'adoa per lo servizio militare, ch'essi doveano; pure regnando questi Sovrani fu alterato l'antico modo, che si tenea nell'esigerla. Nel regno degli Angioini, e degli altri Sovrani predecessori qualora i baroni, in iscambio del servizio personale pagavano l'adoa, n'esigevan la terza parte, e da Carlo II. in poi la metà da' loro vassalli. Or i vassalli non erano allora, che le sole persone, alle quali i baroni aveano concesso delle terre del feudo con l'obbligo del servizio militare, o sotto altra condizione; e che rilevando perciò dal barone il possesso de' beni loro, e dovendo prestargli omaggio, si dicevano vassalli, ed uomini del barone (1): e poichè possedevano le terre del loro barone con l'obbligo del servizio militare, eran tenuti a servire insieme con lui, o pagare l'adoamento, qualora non militavano di persona. Ma tutti gli altri abitanti nel feudo, che posse-

(1) *Const. Domini a vassallis, tit. de assuration. dominor. a vassal.*

Const. Si vassallus tit. de fidejussione dominor. a vassal.

Const. Si dubitatio tit. de probation. per instrum.

possedevano beni di libero allodio , e non rileva-
vano dal barone il possesso de' beni loro , si chia-
mavan burgensi , ed erano liberi da qualunque
servizio , nè tenuti ad obbligo alcuno verso il ba-
rone (1). Quando Alfonso però volle dare a' ba-
roni la giurisdizione ne' feudi , che per le leggi
fondamentali della Monarchia , stabilite dal Re
Ruggiero , e poi rinnovate da Federico II. , si
esercitava ne' feudi da' soli giudici eletti dal
Re , per cui tutti i sudditi nello Stato eran sog-
getti ad una medesima legge , ed alla sola giu-
risdizione del Sovrano (2) ; gli abitanti ne' feu-
di dopo di Alfonso , per una falsa ragione si dif-
fer tutti vassalli , perchè soggetti egualmente alla
stessa giurisdizion del barone . Ed avvenne perciò ,
che siccome i baroni esigevano prima la terza parte,
e poi la metà dell' adoa da' loro soli vassalli ;
dopo di Alfonso l' esigevano da tutti gli abitan-
ti del feudo , che pretesero di esser tutti vassal-
li , benchè non avessero date loro terre del feudo
sotto l' obbligo del servizio militare , che da quel

C 2

tem-

(1) *Const. Intentionis nostrae tit. de illicita portatione armorum.*
Const. Prosequentes tit. de pugnibus sublatiis.

(2) *Const. Pacis cultum tit. de cult. pac. Const. ea que*
tit. quod nullus Prelatus.

Const. cum satis. tit. qua pena Universis. teneantur.

tempo i baroni fecero coltivare a loro proprio vantaggio, senza concederle al modo, che prima facevano. Ed avvenne perciò, che nella tassa dell' adoa dell' anno 1500. sotto l' ultimo Federico di Aragona, la metà dell' adoa, che prima i baroni esigevano solo da' loro vassalli, si vede imposta alle comunità del feudo, siccome poi d' allora innanzi fu sempre osservato (1).

Da Ferdinando il Cattolico si prescrive il pagamento dell' adoa nel tempo di guerra.

Pervenuto il regno a Ferdinando il Cattolico, venne egli in Napoli nell' anno 1507., e vi tenne il suo general parlamento, nel quale i baroni, siccome altra volta aveano preteso dal Re Alfonso di Aragona, cercarono di liberarsi dal pagamento dell' adoa, cui eran tenuti. In quel parlamento adunque da' baroni si chiese, ch' avendo il Re Alfonso rimesso loro il pagamento dell' adoa, esso Re Ferdinando confermasse la grazia stessa, ordinando, che l' adoa non si potesse in alcun tempo, nè modo esigere da' baroni: e che le comunità del regno non dovessero pagare, che soli carlini quindici per ciascun fuoco, senza imporli mai loro per l'avvenire alcuno altro tributo, nè pagamento. A questa domanda Ferdinando rispose, che l' adoa non sarebbe esatta
nel-

(1) Cedolario dell' anno 1500.

nello stato di pace , ma che nel tempo di guerra osservate si fossero le costituzioni , i capitoli , e le consuetudini del regno (1). Per effetto adunque di questa grazia di Ferdinando il Cattolico , senza averfi riguardo alcuno a quanto i baroni aveano domandato , fu nuovamente prescritto , che nel tempo di guerra si dovesse pagare l'adoa nel modo stesso , che in fino a quel tempo si era osservato : ma poi questa grazia divenne del tutto inutile ancora per lo cambiamento politico seguito nell'Europa . Ne' tempi di Ferdinando il Cattolico non erasi allora stabilito nell' Europa il costume di mantenere nel tempo di pace una milizia permanente ; ma le armate si radunavano solo quando il Sovrano era in guerra . L'armate stabili , e permanenti nello stato di pace ancora , furono prima introdotte da Carlo VII . , ed un tale costume divenne poi generale nell' Europa , come pure fra noi , nel regno dell' Imperator Carlo V. ; per cui ogni Sovrano , che vide negli Stati vicini accrescere , e mantenersi un' armata nel tempo medesimo , che non erano in guerra , dovette fare altrettanto . Quindi è , che , siccome sul cominciare del regno di Ferdinando il Cattolico i
ba-

(1) Parlamento di Ferdinando il Cattolico dell' anno 1507. in fine MONUMENTO n. XL.

baroni doveano servir nell'armata nel solo tempo di guerra, era giusto, che in quel tempo solo pagassero l'adoa, che si dovea per lo servizio militare: ma quando, cambiato lo stato politico dell'Europa, i Sovrani dovettero pure nello stato di pace mantenere un'armata per impedire qualunque improvvisa invasione, ed essere sempre pronti ad ogni difesa; i baroni nel tempo di pace ancora doveano il servizio militare, o pagar l'adoa in iscambio di un tale servizio. Ed avvenne perciò, che la grazia di Ferdinando il Cattolico di esser tenuti i baroni al pagamento dell'adoa sol quando il Sovrano trovavasi in guerra; siccome era corrispondente a' tempi di allora, divenne inutile poi per lo cambiamento politico seguito in tutti gli Stati dell'Europa, do vendo i nostri Sovrani mantener un'armata nel regno, ancor quando non erano in guerra.

Donativi introdotti nel regno, e modo, che si tenne nella loro esazione.

Per questa ragione stessa divenne inutile pure la grazia di Ferdinando il Cattolico riguardo alle comunità del regno, di non dover altro contribuire, che solo carlini quindici a fuoco: poichè per li nuovi bisogni dello Stato, che il variar de' tempi produsse, fu necessario di accrescersi quelle imposizioni, che si pagavano prima dalle comunità, le quali poi le soddisfecero sempre senza opporre la grazia di Ferdinando il Cattolico. Intanto per accorrere a ta-

li

li nuovi bifogni furono introdotti i volontarj donativi, de' quali con una ingiusta proporzione i baroni ne pagavano folo la quarta parte, e l'altre imponevanfi alle comunità del regno, oltre a primi carlini quindici a fuoco, cui eran tenute. Ma quefta parte del donativo, che i baroni pagavano, ficcome non era per l' adoa, ch' effi doveano per diverfa ragione; così regnando l'Imperator Carlo V, per la guerra, ch' egli foftenne contro i Francesi, che aveano invafò il regno, condotti dal generale di Lautrech, i baroni, obbligati a fervir nell' armata, pagarono l' adoa (1). Anzi alcuni fra loro, che militavano di perfona, avendo pretefo non effer tenuti al pagamento dell' adoa; l'Imperator Carlo V. prefcriffe, che non doveffero l' adoa que'foli baroni, che fervivano nell' armata a loro proprie fpefe; ma non tutti gli altri, che militavano a foldo dell' ifteffo Sovrano (2).

I vo-

(1) Conto del Percettore di Terra d' Otranto dell' anno 1528. fol. 28.

(2) Ordini del Tribunale della Camera del 1527. in *Adobarum* 4. fol. 209. e 211.

Lettere Reali dell' Imperator Carlo V. de' 27. Gennaio 1530. Registro intitolato *litterarum Curie*.

I donativi divennero un peso ordinario del regno; ed i baroni pretesero liberarsi dal pagamento dell'adoa.

I volontarj donativi divennero poi come un peso ordinario del regno, rinnovandosi quasi sempre in ogni due anni, e tre parti se ne pagavano dalle comunità, ed una sola da' baroni, fra' quali si divideva secondo la quantità dell'adoa, ch' era dovuta per ciascun feudo. I baroni però, da che i donativi divennero un peso ordinario, pretesero sempre, che pagando essi la quarta parte del donativo, non fosser tenuti al pagamento dell'adoa, ch' essi doveano per lo servizio militare. Questa domanda da' baroni si fece la prima volta nel parlamento dell' anno 1538., nel quale essendosi stabilito un donativo di ducati ottocentomila da pagarsi in sei anni; i baroni richiesero, che nel tempo, in cui pagavano l'adoa, o il donativo in danaro, s'intendesse prestato il servizio militare per li feudi loro. Ma il Sovrano senza parlare del donativo, rispose, che nell' anno, che pagavasi l'adoa da' baroni s'intendesse prestato il militar servizio, che per li feudi si dovea: poichè il donativo essendosi imposto per una ragione del tutto diversa da quella, per cui doveasi l'adoa, non potea mai liberare i baroni dal servizio militare, ch' essi doveano per la propria natura de' feudi. Non pertanto i baroni ne' parlamenti posteriori, che si tennero in Napoli da' Vicerè, tornarono a chieder sempre di non esser

te-

tenuti al servizio militare, nè all' adoa nel tempo, che pagavano il donativo: ma dopo del parlamento dell'anno 1538., col quale l'Imperator Carlo V. avea dichiarato, che il servizio feudale s'intendesse prestato col pagamento dell' adoa, e non con quello del donativo; nè i Vicerè, nè i Sovrani risposero mai a tali importune, e strane domande, che si facevano da' baroni (1).

L' ultimo parlamento, col quale i volon-
tarj donativi divennero un peso ordinario del re-
gno, è quello dell' anno 1566. In un tal parla-
mento fu stabilito il donativo di un milione, e
duecentomila ducati, da pagarsi in due anni; della
qual somma colla medesima ingiusta proporzione ne
furon date tre quarte parti alle comunità del regno,
ed una sola a baroni, da' quali fu ripartita fra loro
per la quantità dell' adoa, a cui ciascun feudo era
tenuto. Or negli atti di questo parlamento, i baro-
ni spiegarono allora, che il donativo intendevan di
farlo *non per via, e pagamento di adoa, ma di semplice
donativo*; e soggiunsero, che durante il tempo del
pagamento, per qualunque nuova cagione, *i baro-
ni, feudatarj, terre demaniali, e popoli* non fossero

Parlamento
dell'anno 1566,
in cui si pre-
tende, che all'
adoa si fosse so-
stituito il do-
nativo.

D

te.

(1) Parlamento del 1564. nel conto del Percettore di
Terra di Lavoro del 1564. fol. 698.

tenuti, nè molestati di nessun altro servizio, sovvenzione, pagamento, o adoa, per cui compensare intendevasi fatto un tal donativo (1). Questo è dunque quel parlamento, onde poi si è preteso, che i baroni non fossero più tenuti al pagamento dell'adoa, o al servizio personale, nel tempo ancora di guerra; e che l'adoa, dovuta in iscambio del servizio militare, si fosse transatta allora per la somma di ducati centocinquantamila, senza poterfi più accrescere in alcun modo: nel quale errore, mal conoscendo la storia de' parlamenti, e del regno, sono trascorsi ancora taluni scrittori del foro.

Nel parlamento dell'anno 1566. non fu niente innovato intorno al servizio feudale dovuto da' baroni.

Ma in questo parlamento non furon mai alterate, siccome avvenir non potea, le leggi, le costituzioni, e la polizia stabilita nel regno fin dall'origine della Monarchia intorno al servizio militare, che per gli feudi era dovuto. La domanda, che da' baroni si fece al Vicerè di quel tempo, era stata altra volta già ripetuta: ma da che l'Imperator Carlo V. nel parlamento del 1538. dichiarò, che il servizio militare s'intendesse prestato solo col pagamento dell'adoa; per quanto i baroni chiedessero dopo, che il servizio militare si ripu-

(1) Parlamento dell'anno 1566. *in fin.* MONUMENTO n. XIII.

putasse ancor soddisfatto col pagamento del donativo; nè i Vicerè, nè i Sovrani risposero mai a queste dimande; siccome non risposero pure alla stessa dimanda, che da' baroni fu rinnovata nel parlamento dell'anno 1566. Egli è falso dunque, che per un tal parlamento l'adoa, ch'era dovuta per lo servizio feudale, compensata si fosse con quella parte del donativo assegnata a' baroni. Oltre che se gli stessi baroni aveano spiegato, che tal parte di donativo, toccata loro, intendevano di pagarla *non per via, e pagamento di adoa, ma di semplice donativo*; non poteva compensar mai quel servizio militare, cui per una ragione del tutto diversa eran tenuti. E sebbene i baroni dicevano allora, siccome altra volta aveano preteso, che nel tempo, che si pagava da loro la quarta parte del donativo, non si potesse imporre altro servizio, nè adoa, il Sovrano non rispose giammai a tale ingiusta domanda; giacchè il donativo non essendo dovuto per lo servizio militare, non liberava i baroni dal pagamento dell' adoa, ch' essi doveano nel tempo di guerra. Quindi i più favj scrittori delle cose feudali del regno, che vennero dopo del parlamento del 1566., avvertirono, che a' donativi, che si facevan nel regno, i baroni contribuivano come semplici cittadini: e che sebbene la rata del donativo de' du-

cati feicentomila si fosse ripartita fra loro secondo la quantità dell' adoa ; non era perciò , che tal parte del donativo assegnata a' baroni avesse mai prefa la natura dell'adoa , non pagandosi questo per lo servizio militare , ma per li bisogni ordinarij dello Stato , cui i baroni eran tenuti come semplici cittadini (1) .

Il donativo dell'anno 1566 non alterò la natura dell' adoa.

Tutto ciò tanto è più vero , qualor si ricordi , che il donativo stabilito nel parlamento dell' anno 1566. non fu già per alcuna guerra , che allora fosse nel regno , ma per altra ragione ; e che dopo divenne un peso ordinario , che dalle comunità fra l'altre imposizioni ancor oggi si paga in ogni anno . A questo mantenimento del pubblico stato del regno i baroni vi eran tenuti con tutti gli altri cittadini . anzi come essi godevano de' maggiori vantaggi , e possedevano pure di più , ancor più degli altri vi eran tenuti , ed in maggior quantità di quella , che loro si diede . Or tal donativo de' ducati feicentomila , poichè fu imposto solo per li pesi ordinarij del regno , come mai la quarta parte di esso , che fu data a' baroni , potea soddisfare l'altro debito loro , che per li feudi era dovuto ?

Se

(1) Regente Lanario nel suo consiglio 77.

Se la natura de' feudi è sempre quella del servizio militare , non potevasi mai un tale servizio compensare col donativo , che i baroni doveano per altra diversa ragione : anzi l'adoa, cui eran tenuti in tempo di guerra , siccome era sempre corrispondente alla rendita di quell'anno , in cui si pagava ; questo debito , vario del tutto ed incerto nella sua quantità , non potea soddisfarsi con quella determinata somma della quarta parte del donativo assegnata a' baroni . Per siffatta ragione adunque il Sovrano , ed il Vicerè non risposero alla domanda , che i baroni facevano allora di non esser tenuti al servizio militare , nè all' adoa , nel tempo che pagavano il donativo . Quindi i feudi non avendo cambiata mai la propria natura loro , rimasero sempre , come erano prima , soggetti al servizio militare : e finq a quando i Sovrani , abolite le leggi fondamentali della Monarchia , non abbiano dichiarato , che i possessori de' feudi non sieno più tenuti al servizio militare , nè all' adoa , sarà sempre questa la natura de' feudi . E veramente , se i feudi danno a' lor possessori le stesse antiche distinzioni , ed onori , ed una giurisdizione , che pur non aveano prima ; e se i baroni ottengono soli quelle cariche di onoranza , e di dignità , cui non possono pervenire tutti gli altri cittadini ; non può inten-

tendersi come poi riguardo al solo servizio militare si debbano i feudi riputare diversi da quello, ch'erano un tempo : e che mentre han ritenuta la loro propria natura , e le qualità loro riguardo agli onori , ed alle dignità , anzi accresciute per la giurisdizione ; l'abbiano perdute solo quanto all'obbligo del servizio militare , cui per propria natura, e per le leggi del regno, nel tempo di guerra principalmente sono soggetti , e dal quale i Sovrani fin'oggi non li hanno mai liberati. Quale obbligo è tanto proprio , e naturale de' feudi , che i Vescovi stessi , e le Chiese posseditrici di feudi furono tenute sempre al servizio feudale , siccome si vede in tutti i monumenti , che noi abbiamo di un tale servizio dal tempo de' Sovrani Normanni infino a noi (1).

Dopo del parlamento del 1566. tutte le nuove imposizioni furono soddisfatte dalle sole comunità .

Quel che giova osservare però , che in quel medesimo parlamento dell'anno 1566. , non solo da' baroni si chiese , che pagando la quarta parte del donativo , non dovessero poi alcun altro servizio personale per li feudi loro , nè l'adoa ; ma che *le terre demaniali , ed i popoli* del regno , allorchè pagavano un tal donativo, non fosser tenuti d'allora innanzi per qualunque ragione ad altro tributo , o sussidio . Ma intanto dopo quel tempo .

(1) MONUMENTO n. I. in fin., e n. IX.

po essendo richieste altre nuove imposizioni per mantenere l'ordine pubblico, e la dignità dello Stato, a tutte queste furono sottoposte le sole comunità, senza darfene alcuna parte a' baroni: lo che facilmente avvenne, allor quando ne' parlamenti non intervennero più come prima i sindaci, e deputati della città, e terre demaniali. Gli antichi nostri parlamenti eran diversi dalle corti, o curie generali, ordinate dall'Imperador Federico II., il quale, perchè fosse a ciascuno de' sudditi suoi renduta la propria ragione, prescrisse, che in ogni anno nel mese di Maggio, e di Novembre, si convocassero tali curie per tutto il regno: e che per le provincie delle Calabrie si teneffero nella città di Cosenza; per quelle di Puglia, Capitanata, e Basilicata nella città di Gravina; per l'altre di Principato, Terra di Lavoro, e Contado di Molise nella città di Salerno; e per le due provincie degli Apruzzi nella città di Sulmona (1). In queste curie generali vi presedeva un Legato del Re, e doveano intervenirvi il Giustiziere della provincia con quattro de' migliori

(1) Costituzione di Federigo II. *Et si generalis cura* presso Matteo di Afflitto nel commento alla costituzione *Capitanearum, tit. de offic. capitaneor. & magistr. iustitiar.*

ri cittadini delle principali città , due Vescovi , ed i conti , e baroni de' luoghi : ed in tali curie gli abitanti delle provincie , o che fossero laici , o pur cherici , potevano esporre liberamente al Legato del Re le loro querele per qualunque gravezza , che avessero mai ricevuta da' giudici , e per ogni danno , od ingiuria , che altri avesse recato loro così ne' beni , che nelle persone . Ma i parlamenti si convocavano dal Sovrano per provvedere alla economia generale del Regno ; e dopo di Carlo I. di Angiò si tennero sempre in Napoli , presedendovi gli stessi Sovrani : ed in questi parlamenti eravi chiamato il sindaco della città di Napoli , i sindaci , o deputati di tutte le università demaniali , e i deputati del baronaggio , come si vede negli atti del parlamento tenuto in Napoli dall' Imperator Carlo V. nell' anno 1535. (1) . E siccome tali parlamenti nel governo de' Vicerè furono molto frequenti per que' donativi , ch' eran richiesti a' bifogni straordinarj del regno , si convocavano da' Vicerè , che pure vi presedevano , ed insieme col sindaco della città di Napoli , e i deputati del baronaggio , v' intervennero sempre i sindaci , o deputa-

(1) Parlamento dell' anno 1535. ne' *Privilegj* , e *Capitoli* .

tati di tutte le città demaniali (1). Ma dopo del parlamento dell'anno 1620. i sindaci, e deputati delle comunità demaniali non si trovano più chiamati ne' parlamenti; e negli ultimi tempi neppure si vede persona alcuna, che preseduta avesse a nome del Re.

Dal tempo dunque, che i sindaci delle città, e terre demaniali non furono più chiamati ne' parlamenti, tutte le nuove imposizioni, che per questa ragione si dovettero stabilire, furono soddisfatte dalle sole comunità, senzache mai i baroni vi avessero contribuito per alcun modo: ed avvenne perciò, che i primi carlini quindici a fuoco, ordinati ne' tempi di Ferdinando il Cattolico da pagarfi dalle comunità, crebbero poi a ducati cinque ed un carlino: e sebbene nell'anno 1648. fossero ridotti a carlini quarantadue, giunsero ancora altra volta a ducati sei ed un tarì, che è l'ordinaria imposizione, che dalle comunità del regno, col nome di fiscali, si paga in ogni anno; mentre i baroni fin'oggi han solo contribuito col nome di adoa la medesima quarta parte de' ducati seicentomila, che fu data loro nel parlamento dell'anno 1566. Or quando dir si potesse, che all'adoa

Se dopo del parlamento del 1566. i baroni non dovessero l'adoa; le comunità non farebbero tenute alle nuove imposizioni.

E do-

(1) Parlamento dell'anno 1538. 1547. 1586. 1591. 1593. 1620. ne' *Privilegj*, e *Capitoli*.

dovuta per lo servizio militare, si fosse in quel parlamento sostituita la quarta parte del donativo; i baroni, alla stessa ragione almeno, avrebbero dovuto pagare la quarta parte di tutte le altre imposizioni, che per li nuovi bisogni dello Stato sopravvennero dopo quel tempo. Non pertanto tali nuove imposizioni, senza darsene, come era giusto, alcuna parte a' baroni, tutte fin' ora soddisfatte si sono dalle sole comunità, che non mai hanno opposta la grazia di Ferdinando il Cattolico, o il parlamento dell'anno 1566. : giacchè le comunità del regno sono state persuase mai sempre, che qualunque esenzione da' pubblici pesi diviene inutile, quando il bisogno lo richiede; e che a' nuovi bisogni dello Stato, che'l variar de' tempi produce, debbasi provvedere con nuovi tributi, altrimenti lo Stato non potrebbe mai reggere in alcun modo. Quindi è, che se pure la ingiusta domanda, che da' baroni si fece nel parlamento dell'anno 1566., da' Sovrani si fosse allora conceduta; siccome non è giovata per tutte le comunità del regno, che senza dolersi, nè opporre alcuna grazia, o parlamento, han soddisfatto sempre a nuovi tributi; al modo istesso neppure a' baroni giovata farebbe. Poichè se allora egualmente si domandò, che i baroni pagando quel donativo non dovessero alcun servizio feudale, nè l'adoa; e che le terre demaniali, ed i popoli, oltre a quel do-

donativo, non fosser tenuti per qualunque ragione ad altro pagamento, o sovvenzione; qualora questa domanda, a cui nè il Sovrano rispose, nè il Vicerè, potesse crederfi ancora una grazia, che il Sovrano allora facesse, non potrebbesi immaginare alcuna ragione, per cui questa pretesa grazia stessa, non essendo valuta per tutte le comunità del regno, giovar potesse a' soli baroni.

Reca però maggior meraviglia, qualora si sappia, che la medesima quarta parte del donativo de' ducati seicentomila, che falsamente, dicefi adoa, neppure da' baroni si paga su le rendite feudali. In tutti gli apprezzamenti de' feudi, che in varj tempi il Fisco ha venduti, si è sempre dedotto il peso, che doveasi pagare col nome di adoa, ed il prezzo corrispondente ad una tale prestazione è rimasto presso de' compratori: cosicché questa adoa pretesa, che da' baroni si paga, non è che il solo interesse di quella parte di capitale rimasta presso di loro, e che il Fisco non ha ricevuto. Essendo ciò vero, egli è certo pure, che quanto essi contribuiscono col falso nome di adoa, è l'interesse di un capitale da lor non pagato; per cui il Sovrano da tutti i baroni non altro riceve per li feudi loro, che il solo interesse del capitale, corrispondente alla quantità della pretesa adoa, lasciato in mano agli stessi baroni.

I baroni neppure oggi pagano la quarta parte del donativo dell'anno 1566.

ni. Quindi essi non pagano quell'adoa, e cui sono tenuti per lo servizio militare; e le rendite feudali non sono soggette a tutti i pubblici pesi: lo che si oppone non meno alla natura de' feudi, che a quella de' beni dello Stato, che tutti debbono contribuire a' pesi pubblici con eguale ragione: ed avviene perciò, che fra noi per li feudi, che sono più della terza parte de' beni del regno, i baroni, compresa l'adoa, ch'è l'interesse di un capitale rimasto presso di loro, ed i rilevi, e la prestazione per le strade, ch'è quanto solo si corrisponde sù i beni feudali, paghino meno della ottava parte di quello, che per le ordinarie imposizioni contribuiscono tutti gli altri possessori de' beni, che feudali non sono. Or se nello Stato debbono tutti contribuire egualmente per la quantità de' beni, e per gli vantaggi, ch'essi ne traggono; i baroni, che godono pure di tanti vantaggi, e tante onorificenze, del tutto proprie, e sole dell'ordine loro, sono tenuti ancora pagar più che gli altri.

Per le leggi feudali del regno i baroni nel tempo di guerra debbono l'adoa del ventisei per cento.

Ma tralasciando ogni altra considerazione, certa cosa è, che infin dal tempo, che nell'Europa si conobbero i feudi, l'omaggio, e'l servizio militare fu sempre il carattere proprio, e naturale de' feudi, e che solo gli ha poi distinti da ogni altro possesso, che tale non fosse. Così pure fra noi, dal

co-

cominciar della nostra Monarchia, i baroni essendo tenuti all' omaggio , ed al servizio militare , non solo doverono riconoscere i loro feudi dal Sovrano , ma pure seguirlo in tutte le guerre , ch' egli faceva con quel numero di armati , ch' era corrispondente al valore del feudo , o pagare l' adamento in iscambio di un tale servizio , come si legge nelle memorie del regno de' nostri Sovrani Normanni , Svevi , Angioini , ed Aragonesi . E benchè dopo di Ferdinando il Cattolico , caduto il regno nello stato infelice di provincia lontana i baroni nel lungo , e debol governo de' Vicerè aveffero in varj tempi tentato di liberarsi dal pagamento dell' adoa , cui eran tenuti , non l' ottennero in alcun modo ; nè i Sovrani permisero mai , che alterata fosse la natura de' feudi quanto al servizio militare . Or se per le nostre costituzioni , e consuetudini feudali ; nello stato di guerra i baroni per lo servizio militare debbono l' adoa alla ragione del ventisei per ogni cento della rendita di quell' anno ; a questa stessa prescritta ragione son' oggi tenuti per giustizia a pagarla . Questo obbligo de' baroni tanto è maggiore , quanto che nello stato presente le comunità del regno per una guerra , che non solo riguarda la difesa della Religione , e del proprio Sovrano , ma dell' ordine pubblico , e della proprietà di
cia-

Ciascuno, oltre alle loro ordinarie imposizioni, han tutte contribuito al necessario armamento, somministrando non solo uomini, ed arme, ma provvedendo ancora con volontarie tasse fra'cittadini a quanto si richiedeva per un tale armamento: e se per questa ragione stessa tutti i beni de' cittadini ancor oggi soggetti si sono ad una straordinaria imposizione; non è poi giusto, che i soli baroni non debbano contribuire per li feudi loro: ove che d'altra parte per le leggi feudali del regno, da Sovrani non mai rinvocate fin'ora, o pure alterate, sono essi tenuti al pagamento dell'adova, ed in quel modo, che le medesime leggi han preferito, che da loro si debba nel tempo di guerra.

Mo-

*Monumenti, che dimostrano i fatti ; de' quali
si è ragionato.*

N. I.

NE' registri di Carlo l' Illustre, figlio del Re Roberto, e suo Vicario nel regno, dell' anno 1322. si ritrova trascritto l'antico catalogo de' baroni del tempo del nostro Re Guglielmo II. col numero de' militi, che ciascuno di loro dovea condurre all' armata nella spedizione, che il Re Guglielmo intraprese per Terra Santa. In questo monumento dell' antico servizio feudale del tempo de' Sovrani Normanni, e che fu pubblicato la prima volta da Carlo Borrelli, descrivendosi i baroni, i loro feudi, e i militi, co' quali doveano servire, si legge a tal modo.

Fol. 6. Guillelmus de Tot tenet in balio Sanctum Nicandrum, quod tenet in capite a Domino Rege, quod, sicut dixit Robertus de Beneth, & sicut inventum est in quaternionibus Curia, est feudum X. militum, & cum augmento debet dare milites XX.

Fol. 19. De Terra Comitis Tancredi filii Domini Ducis Rogerii, quæ fuit Comitis Goffridi Montis Caveosi, sicut dixit idem Comes Goffridus, demanium suum de Licio est Feudum X. militum, & de Carminea Feudum III. militum, & de Ostuno VII. militum.

Summa demanii prædicti Comitis Tancredi feuda militum XX., & cum augmento milites XL.

Fol. 20. Thomasmus de Sancto Joanne, sicut inventum est in quaternionibus Curia, tenet demanium in Castro, feuda militum XIX., & Piccardo feuda militum II., &
in

in Alexane feuda militum V. , & in Monte Sardo feudum militum IV.

Feuda demanii prædicti milites XXX.

Et cum augmento obtulit milites CXXIII.

Fol. 30. Riccardus filius Riccardi dixit, quod demanium suum de Vico cum Contra est feudum IV. militum. De Flumare feudum IV. militum . De Vallata feudum III. militum. De Sancto Angelo feudum II. militum .

Una demanium suum est XVII. militum

Et augmentum ejus XX. milites.

Una obtulit inter feudum , & augmentum milites XXXVII.

Et pedites armatos LXXX.

Fol. 31. Comes Philippus de Civitate , sicut dixit Guarmandus filius Gualterii , habet in demanium Campum Marinum , quod est feudum VI. militum , & Turribulum feudum IV. militum , & Montem Corbinum feudum III. militum , & Petram feudum II. militum , & Vulturariam feudum II. militum , & Tufaram feudum I. militis , & Liciam feudum II. militum , & Macclam feudum II. militum , & medietate Castellii Veteris feudum I. militis , & Sanctum Johannem Majorem feudum II. militum , summa . Totum demanium prædictum , feudum XXXII. militum . Una inter feudum , & augmentum obtulit milites LXXII. , & servientes CLXXXI. Et si necessitas fuerit in partibus illis, quotquot habere poterit.

Fol. 82. Abbas Cassinensis obtulit in magna expeditione milites LX. , & servientes CC.

Fol. 134. Guido Episcopus Aprutii dixit, quod tenet in Aprucio Teramum , & Sanctum Benedictum , & Forcellam , & Caprificum , & Lavaronem , & Ripam , & Torontum , & quoddam tenimentum in Sancto Flaviano , & Collem Vetulum , & Maianum cum suo tenimento , & quoddam tenimentum in Montorio , & in Penne tenet Lucei , quæ , sicut dixit , sunt feuda X. militum , & cum augmento obtulit milites XXIV. , & servientes XL.

N. II.

ORdini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1275.
a' baroni del regno di trovarsi al campo
in Sangermano con tutto il servizio militare, al
quale erano tenuti: e l'adoamento, che si paga-
va da que' baroni, che non prestavano il servizio
militare.

Ex Archivo Regie Sycle Arca 1. Marzo

33. num. 4.

Carolus Dei gratia Rex Sicilie ducatus apulie & prin-
cipatus Capue alme urbis Senator Andegavie provin-
tie & forchalquerij Comes ac Romani Imperij in Tuscia
per sanctam Romanam Ecclesiam Vicarius generalis. Ju-
stitiario Terre laboris & Comitatus Molisij fideli suo gra-
tiam suam & bonam voluntatem. Cum Pheodatarios sin-
gulos latinos Regni nostri pro servicijs nostris incontinen-
ti presentes haberi velimus fidelitati tue sub obtentu gra-
tie nostre & sub pena totius dampni & interesse quod si
secus inde feceris servitijs nostris emerferit firmiter & ex-
presse precipimus quatenus singulis Baronibus & pheo-
datarijs latinis in jurisdictione tua terras & bona pheoda-
lia in capite tenentibus sub pena destitutionis; terrarum
quas tenent ex parte nostre majestatis injungas ut te-
nentes terras & bona pheodalia quorum annui proventus
& redditus valent uncias auri viginti & ultra personaliter
cum toto servitio quod pro singulis terris & bonis pheo-
dalibus que tenent facere tenentur & debent armis &
equis decenter muniti vicesimo secundo die post festum
Nativitatis Domini proximi venturi illi quem ad hoc
celsitudo nostra statuerit aput Sanctum Germanum infal-
libiliter convenient facturos in antea quicquid procefferit
ex beneplacito & mandato quorum Terre & bona pheo-
da-

F

da-

dalia quorum annus proventus & redditus valent infra uncias auri viginti & ultra de bonis pheodalibus ad rationem de uncijs auri duodecim & media de singulis viginti uncijs reddituum eorum tibi in continenti debeant pro parte nostre curie assignare instanter & sine mora qualibet exigas ab eisdem & ad Cameram nostram mictas numerum ipsorum pheodotariorum tenentium terras & bona pheodalia valentia infra viginti uncias ut vero de pecunia ipsa alij boni & utiles pro nostris servitiis solidentur de mandato dictum est hujusmodi fieri facias puplica instrumenta continentia formam presentium diem mandati nomina & cognomina Baronum & pheodotariorum quibus mandatum ipsum factum fuerit quorum uno tibi retento aliud celsitudini nostre & consimile magistris Rationalibus Magne Curie nostre infra mensem unum ad tardius post receptionem presentium destinare procures factis nihilominus super hoc duobus quaternis similibus continentibus nomina & cognomina singulorum Baronum & pheodotariorum tenentium terras & bona pheodalia valentia per annum uncias auri viginti & ultra terras & bona singula pheodalia que tenent ac annuos redditus & proventus ipsorum in quibuscumque consistant per partes & membra qui personaliter venire debent nec non nomina & cognomina aliorum Baronum & pheodotariorum tenentium terras & bona pheodalia valentia infra uncias auri viginti per annum terras & bona singula pheodalia que tenent cum annuis proventibus & redditibus eorundem similiter per partes & membra quorum unum celsitudini nostre & consimilem predictis magistris Rationalibus infra predictum terminum sub sigillo tuo trasmictas cautus existens quod de toto servitio quod predicti omnes facere tenentur & debent Curiam nostram circumveniri vel decipi in aliquo non contingat quia totum id in quo occasione defectus tui Curia nostra super premissis circumventa vel daprificata fuerit a te de tuo proprio integre exigemus volumus tamen & tue fidelitari mandamus ut omnibus Baronibus & pheodotarijs supradictis tam hijs qui personaliter venire debent quam alijs

aliis qui predictum addoatum prestabunt subveniri facias a vassallis eorum in tertia parte videlicet servitij quod prestant ad presens tam pro dicto servitio quam pro vita & sustentatione ipsorum & familie eorum juxta consuetudinem Regni . Si vero pheodotarij superius nominati qui tenent infra pheodum viginti uncias magis elegerint venire de personis quam prestare adohamentum in pecunia placet nobis & volumus quod ipsos submoneas ut veniant de personis in termino nominato . Volumus autem ut hujusmodi ordinationem nostram de facienda propter hoc subventionem predictis feudatarijs ipsius Regni ab eorum vassallis circa alios feudatarios nostros terram in decreta tibi provincia ex dcno nostro tenentes observes & facias observari . Datum Neapoli per magistrum Guillelmum de farumvilla prepositum ecclesie sancti Amati duacensis Regni Sicilie Vicecancellarij anno Domini MCCLXXV. mense Decembri XIII. ejusdem IIII. Indictionis Regni nostri anno undecimo.

N. III.

ORdini di Carlo I. di Angiò dell'anno 1268.;
 ne' quali sono spiegate le persone, che componevano un milite; e si parla ancora degli uomini d'arme di que' tempi.

Ex Regesto Caroli I. an. 1268. L. A. fol. 45.

Scriptum est Justituario Aprutii ac receptori & expensori fiscalis pecunie deputato cum eo &c. Pro parte stipendiariorum nostrorum unius videlicet militis & aliorum tam equitum scuteriorum quam peditum servientium tecum Justituario de mandato nostro in serviciis nostris morantium nostre fuit celsitudini supplicatum quod cum ipsis per vos de mandato nostro vobis directo sub magno & consueto sigillo nostro pendenti & sigillo etiam nostro parvo secreto de gagiis & solidis eorum per totam primo medietatem presentis marcii fuerint satisfacti ipsis hujusmodi gagia eorum ab ultima medietate ejusdem mensis marcii in antea exhiberi de benignitate regia mandavimus. Nos autem ipsorum supplicationibus annuentes fidelitati vestre precipiendo mandamus quatenus si est ita quod de gagiis eorum usque per totam primam medietatem eiusdem presentis mensis marcii & non pro maiori tempore sint soluti stipendiariis ipsis tecum predicto Justituario pro nostris serviciis deputatis de mandato celsitudinis nostre pendenti pro tempore quo de mandato nostro in eodem servicio continue morabuntur gagia per curiam nostram statuta ab ultima medietate eiusdem presentis mensis marcii in antea singulis tribus mensibus sicut solvuntur alii stipendiarii nostri in curia nostra morantes ad rationem de unciis auri quatuor pro predicto milite si sit armis decenter munitus habeat equos quatuor armigerum unum decenter armatum & garziones duos quorum quilibet habeat cervelleriam spalleriam cum
 gor.

gorgeria ferrea ensem & cultellum ; ad rationem de unciis auri duabus pro quolibet scuterio equite si quilibet ipsorum habeat equos duos & sit armis decenter munitus & qui Balistarius est habeat balistam cum apparatu suo & garcionem unum habentem cervelleriam spalleriam ensem & cultellum nec non ad rationem de tarenis duodecim pro quolibet serviente pedite si quilibet ipsorum sit armis decenter munitus & qui balistarius est habeat balistam cum apparatu suo ponderis generalis per mensem de pecunia curie quorumcumque residuorum tibi Justituario ad recolligendum commissorum & de quacumque fiscali pecunia que est vel erit per manus tuas preter quam de pecunia presentis generalis subventionis in provincia ipsa imposta de qua exhibenda nulliter extendatur sine difficultate qualibet exhibere curetis. actentius provisum quod si de stipendiariis ipsis aliqui moriantur vel recesserint absque celsitudinis nostre mandato & loco eorum alii substituentur de mandato Celsitudinis nostre pendente substituendi hujusmodi a tempore quo substituentur de mandato nostro & non antea pro illo videlicet tempore quo continue in servitio ipso fuerint & non pro maiori vel alio tempore eorum gagia tribuatis. Recepturi de hiis que dederitis ad vestri cautelam ydoneam apodixam. Data apud turrim Sancti herasmi prope capuam per magistrum Guillelmum de farumvilla anno domini MCCLXXVIII. die VIII. marcii VI. Indict.

Num.IV.

N. IV.

ORdini di Carlo II, come Vicario di suo padre Carlo I. d' Angiò per lo adoamento dovuto da' baroni nella spedizione in Acaja : ed esazione del doppio adoamento per quelli, che non l'aveano pagato nel tempo prescrito.

*Ex Regesto Caroli I. 1275. A. fol. 178. a r.
an. 1279.*

XXVI. Augusti Bojani scriptum est Johannicio de Panto Magistro portolano & procuratori Curie in principatu &c. Robertus de fossaceca, devotus noster nobis exposuit quod cum imple ratione dicte terre fossecece teneretur solvere adohamentum Raynaldo de Panzellis militi olim Justitiario Terre laboris &c. pro parte Regie Curie pro adohandis feudotariis ad partes Achaye pro Regiis servitiis profecturis juxta tenorem mandati Regii transmissi eidem Justitiario & adohamentum ipsum non solverit in termino, per Regiam Curiam ordinato. Idem Justitiarius dictum Robertum possessione predicte terre fossecece destituit ipsamque vobis tunc secreto ipsarum partium procurandam pro parte ejusdem Curie dicitur assignasse ac vos hominibus ejusdem terre vassallis ipsius Roberti inhibuisse dicimini ut eidem Roberto nullatenus pareant nec intendant facientes terram ipsam ad opus ejusdem Curie procurari. Quare prefatus Robertus petebat a Nobis ut juxta ordinationem Regiam adohamentum ipsum duplicatum recipi ab eodem pro parte dicte Curie ac terram ipsam sibi restitui mandarem. Cujus supplicationibus inclinati cum predicto Justitiario inter cetera capitula scriptum fuerit per Regias litteras in hec verba. Inquirens cum omni diligentia de valore cujuslibet pheudi & quemcumque inveneris habere terram valen-

lentem uncias auri viginti in quo valore pheidum unius militis ad servitium trium mensium consistebat antiquitus & consistit sub pena terrarum suarum mandes eidem, ut de quibuslibet uncias auri viginti tibi exhibeat uncias auri duodecim & dimidiam & si ultra valorem unciarum viginti tenet exhibeat tibi pecuniam ad rationem predictam, et si minus valoris unciarum auri viginti teneat similiter exhibeat tibi pecuniam ad rationem predictam. Devotioni vestre &c. quatenus inquirentes cum omni diligentia de valore dicte terre fossecece secundum formam prescriptam adohamentum duplicatum ab ipso juxta ordinationem factam per Regiam Curiam exigatis & requiratis illudque ad Regiam Cameram penes vos statutam mittere studeatis ac predicto Roberto possessionem dicte terre fossecece restituatis & revocetis in irritum si contra eum propterea in aliquo processistis nisi aliud propter quod ad hoc procedi non debeat a Domino & genitore nostro receperitis in mandatis fidejussoria nichilominus ab eodem Roberto cautione recepta, quod de tanta contumacia stabit beneplacito & mandato Domini Regis ejusdem si majorem penam exigere voluerit ab eodem. Rescripturi Magistris Rationalibus ejusdem Curie inquisitionem quam de valore predictae terre feceritis quantitatem adohamenti duplicati quam a predicto Roberto receperitis nomina fidejussorum quos vobis prestiterit de stando mandatis & beneplacitis Regiis ac quicquid feceritis de predictis. Cauti quod in recipiendo adohamento predicto integro & veraci & inquisitione facienda per vos predicta Curia non fraudetur. Datum ut supra.

Num.V.

ORdini di Carlo I. di Angiò del 1282. al Giustiziere di Terra di Otranto per l'armamento delle galee, ed altri legni da guerra nel porto di Brindisi, da spedirsi nell'Acaja alla difesa di Durazzo: e l'adoamento pagato da' baroni per tale armata navale.

Ex Archivio Regiæ Sicilæ Arc. I. Max. 8. n. 13.

Karolus dei gratia Rex Jerusalem Sicilie ducatus Apulie & principatus Capue. Alme urbis Senator princeps Achaye Andegavie provincie forchalquerii & Tornodori Comes. Patrio de Chauris militi Justitiario Terre Ydrontj fideli suo gratiam suam & bonam voluntatem. Benigne recepimus licteras & capitula tua per te nuper celsitudini nostre missa & intellectis hiis que ipsarum tenor explicuit ad singula tibi tenore presentium respondemus. Significasti siquidem per unum Capitulum ipsorum quod Johanne Scotto Capitano duracchij dilecto milite consiliario familiari & fideli nostro olim infra mensem Junij primo preterito none Indictionis te per suas licteras requirente de mittendo sibi exfortio servientium pro munitione & defensione dicte terre nostre durrachij ubi tunc inimicorum futurum exercitum expectabat = Item per aliud Capitulum similiter intimasti quod subsequenter ab eodem Capitano per diversas licteras requisitus de mittendo sibi succursu gentis pro ejusdem terre defensione circum quam filius paleologi scismatici inimicj nostri dicebatur cum maximo equitum & peditum armatorum exercitu adventurus de consilio Nobilis viri Narzonis de Tucciaco militis dilecti consanguinej familiaris. Girardi de marsilio vice ammirati a flumine Tronti usque Cutronum & aliorum militum nostrorum fidelium in Ci-
vi-

vitate nostra Brundusij tunc presentes trecentos & novem
 homines de armis Curie nostre penes dictum viceammi-
 ratum existentibus decenter munitos cum duabus Galeis
 eiusdem Curie nostre in portu Brundusij existentibus eidem
 Capiteo transmisisti solute per te de pecunia pretij nove-
 denariorum monete anni presentis decime Indictionis in
 defectu alterius fiscalis pecunie unc. centum octo tar-
 vigintj septem grana duodecim prothontino Brundusij
 Comitibus Naulerijs Superfaliensibus Marenarijs Bogan-
 tibus & personis alijs infra numerum dictorum Trecent-
 orum novem hominum computatis cum eisdem Galeis
 navigantibus tam pro solidis quam pro companagio eo-
 rundem & alijs necessarijs consuetis: nec non pro Can-
 tarijs Biscottj triginta septem & rotulis viginti quinque
 deficientibus de summa Cantariorum septuaginta septem
 & Rotulorum viginti quinque necessariorum pro panatica
 omnium predictorum pro mense uno a tertio decimo
 die mensis decembris nuper preteritj presentis decime
 Indictionis quo gens ipsa de portu Brundusij cum eisdem
 Galeis recessit in antea numerato qui omnes exceptis il-
 lis quos dictus prothontinus pro custodia dictarum dua-
 rum Galearum in portu durrachij die noctuque provide-
 rit moraturos pro defensione ipsius terre sunt cum predi-
 cto Capiteo moraturi = Ceterum scire te volumus quod
 lator presentium Nuncius tuus die sexto presentis men-
 sis Januarij apud urbem assignavit in camera nostra Jo-
 hanni barbe Cambellano, & statuto super officio Grassij
 hospitij nostri dilecto familiarj & fidelj nostro quaternum
 unum sub sigillo tuo & alium consimilem eodem sigil-
 lo sigillatum magistris rationalibus magne Curie nostre
 quem ipsi magistri rationales predicto Cambellano Cu-
 stodiendo per eum in predicta nostra Camera eveffigio
 assignarunt, continentem ut scripsisti statum & conditio-
 nem Teridarum & vaccestarum quas cum earum Corre-
 dis & asis ac omnibus alijs necessarijs guarnimentis
 Comites & Barones Jurisdictionis tue Curie nostre volun-
 tarie facere obtulerunt super quibus cum alias excele-
 nte nostre & predictis magistris Rationalibus per litteras tuas

G

scri-

(L)

seripseris & tibi ex inde facte fuerunt responsales expedire non vidimus super eisdem significatas tibi responsales alias replicare & quia in eodem quaterno vidimus inter cetera contineri quod ab infra scriptis Baronibus Jurisdictionis tue nuper ad faciendas Teridas cum earum vaccectis in nostra Curia combinatis recolligisti usque ad diem predicti missi quaternj subscripta eorum singulis taxatam propterea quantitatem pecunie que ab eis recolligi debebat videlicet ab hugone de Corcilionone uncias quatragesima unam tarenos viginti A Guillelmo de Corcilionone alias uncias auri quatragesima unam & tarenos viginti A Guillelmo morier unc. sexagesima duas & tari quindecim A Raynaldo de hugot unc. sexagesima duas & tar. quindecim A primogenito Johannis Billot unc. auri quindecim tar. decem & octo & grana quindecim A Rodulfo Brunello unc. viginti quinque & a Johanne Theodino unc. viginti & tar. viginti quinque que pecunia ab eisdem Baronibus recollecta est in summa uncie ducente sexagesima novem tarenis viginti tres & grana quindecim. Et ab alijs subscriptis Baronibus restat recolligenda pecunie quantitas infra scripta videlicet A Johanne de Semeriaco sene unc. auri viginti tar. viginti duo & gra. decem A Colardo de Semeriaco unc. tredecim tar. viginti sex & gra. decem A Bernardo de Sameriaco unc. tredecim, tar. viginti sex & gra. decem ab hugone de Sameriaco unc. tredecim tar. viginti sex gra. decem. A Guillelmo pifanello uncie sexagesima due & tarenis quindecim A vinciguerra de Sancto Blasio unc. auri quatragesima una & tar. viginti & a procuratore filie Rogerij de Baro cuius terra nomine Balias procuratur & eius proventus de mandato nostro percipiuntur per procuratorem curie nostre uncie sexagesima due & tar. quindecim que pecunia ab eis recolligenda est in summa unc. ducente viginti novem & tar. duo tibi taliter duximus rescribendum quod volumus & excellentie nostre placet ut totam pecuniam ipsam recollectam ad Camera nostram Castri Salvatoris ad mare de Neapoli per idoneos fideles & sufficientes Nuncios tuos sine mo-

ra

(LI)

ra qualibet destinare procures Theſaurarijs noſtris ibidem ſtatutis pro parte noſtre Curie aſſignanda ut ex ea ſiant Teride & Vacceſte ipſe ſicut per noſtram celſitudinem eſt proviſum . = Datum apud urbem anno domini M. CC. LXXXIJ. Menſe Januarij XIIJ. eiufdem X. Indictionis Regnorum noſtrorum Jeruſalem anno quinto Sicilie vero ſeptimo decimo .

Num. VI.

Cedula della Regina Giovanna II. dell' anno 1415. Fol. 84.

Comes Altimontis

Pro Comitatu Coriliani milites ſeptem minus quarta uncias LXXI. tar. XII. gr. V.

Caſtro Regine milites quinque uncias LII. cum dimidia .

Caſtro S. Mauri milites quinque uncias quinquaginta duas cum dimidia .

Dux Bruufvicenſis

Pro Civitate Tropee milites octo uncias octuagintaquatuor .

E nel modo ſteſſo ſono deſcritti tutti gli altri baroni , e feudatarj del regno .

Num. VII.

Parlamento del Re Alfonso di Aragona del
1442. cap. 2. Privilegj, e Capitoli tom. 1.
fol. 7.

Item li predicti supplicano a la predicta V. Maje-
sta, che li piaccia volere togliere ogni colta tanto ordi-
naria, como extraordinaria de ogni altro gravamento,
quocunque nomine nuncupetur, & appelletur, ita quod
prædicti focularii, & Barones sint ab omni onere absolu-
ti, taliter, quod solutis decem carlenis pro uno tumi-
no salis habiti, ad nihil aliud teneantur, & ipsi Baro-
nes non teneantur ad adohæ in perpetuum, & quod in
dictis foculariis non intelligantur focularia Clericorum.

Placet Regiæ Majestati, quod tollantur omnes col-
lectæ videlicet tam ordinariæ, quam quævis aliæ extraor-
dinariæ quocumque nomine seu convocatione dici seu
imponi possent, præter collectis coronationis, maritaggi,
& redemptionis personæ suæ quod absit, pro ut ex Con-
stitutione Regni cautum est, quibus in tribus casibus
singulæ tam collectæ exigi possint per Regiam Curiam
juxta privilegia reductionum hætenus factarum, pro ju-
re autem adohæ, placet etiam sibi nullam collectam
imponere seu eam exigi facere, & placet etiam quod in
prædictis non intelligantur focularia præbiterorum.

Num. VIII.

(LIII)

Num. VIII.

Ordini di Ferdinando I. d' Aragona dell' anno 1465. per lo pagamento dell' adoa .

Liber I. Adoba an. 1465. fol. 8.

Inichus de davalos montis odorisii Comes Regius Collateralis & Consiliarius Regni Sicilie Magnus Camerarius, & presidentes Regie Camere Summarie Universitate, & hominibus terre Balbe Amicis carissimis. Cum Regia maiestas noviter indixerit Comitibus Baronibus & pheudatariis Regni huius adoha pro ipsorum comitatibus Baroniis ac pheudis Regie curie debitum ratione proxime preterite guerre pro qua imponi non potui ex rebellionibus nonnullorum ex hiis pro satisfactione quantitatum in quibus ratione guerre predictae nonnullis suis creditoribus effectus est debitor. Et cum magnificus vir Jacobus de balba miles utilis dominus ipsius terre summonitus fuerit de mandato Regie maiestatis, & exinde sibi iniunctum quod pro terra predicta solvere debeat quantitatem infrascriptam, pro qua iuxta constitutiones & capitula Regni subventionem habere, & exigere possit pro ea medietate ad quam ascendit adoha predictum ab universitate & hominibus ipsius terre a suis quidem vassallis &c.

Num. IX.

Ordini di Ferdinando I. di Aragona dell'anno 1487. coi quali si ordina il pagamento dell' adoa per la guerra di Otranto occupato da Turchi .

Cedulare an. 1481. fol. 17. a r.

Innichus etc. Abbati Sante Marie montis viridis utili pofessori feudi dicti Montis viridis in Provincia Comitatus Molisii salutem. Cum in presentiarum Regia Maestas militare servitium seu generale adhoa comitibus baronibus & feudatariis huius regni indixerit ob invasionem in eo factam per inmanissimos Turchos qui Idruntinam civitatem in eodem posse detinent ad quorum expulsionem quotidie conatur quod quidem non sine maximis expensis profici potest cum propter stipendia prestanda militibus qui in obsidione Civitatis predictae personaliter per terram adsistunt tum etiam pro subsistendis maritimis classibus prout notorium est. que quidem Maestas non parcendo sumptibus laboribus & expensis Illustrum Ducem Calabriae ejus filium primogenitum & vicarium generalem personaliter esse voluit servitium militare seu adoha in pecunia prestare voluit prout in suis litteris propterea expeditis & Commissario dictae provincie directis clare patet &c.

Num.X.

Num. X.

ORdini di Ferdinando di Aragona dell' anno 1492., coi quali fu imposta l' adoa per l' armamento maritimo contro i Turchi , che minacciavano una invasione nel regno .

Conto del Percettore della Provincia di Principato Ultra dell' anno 1491. Fol. 154.

Assignavit literas regias directas dicto Commissario datas 9. aprilis in palatio prope palmam 1492. quibus scribitur dicto Commissario quod subsequuta concordia cum nostro Sanctissimo papa , & omnes barones hujus Regni consequuntur beneficium : Considerato etiam quod publice fertur de provisione : quam immannissimus teucer intendit facere parare classem in presenti anno : propter quod oportet pro securitate Regni vigilare & preparare classem & providere in omni loco in quibus opus est ingenti pecunia ultra pecuniam solutam in quibus barones merito debent comparere cum pheudatariis regni ad solutionem juris medii adohe indiminate & quod in illo non habeant Vaxalli aliquod contribuere immo si in medietate illa vaxalli contribuere tenebantur contentatur dicta Maestas illam remittere & relaxare dictis Vaxallis & populis propterea ordinatur illi quod incontinenti debeat imponere & publicare dictum Jus medij adohee modo predicto dictis baronibus & pheudatariis civitatum & terrarum sue decretae provincie . Et illud infra dies XV. post impositionem exigisse habeat sine intermissione aliqua ; producat Cedularium : Omnes pheudatarij & barones subscripti fuerunt taxati prout in cedulario Camere continetur a fol. 18. usque ad fol. 22. prout notatur in margine huiuscujusque partite & prout reperiuntur taxati in computo dicti Commissarij anni VII. Indictionis fol. 137.

Num.XI.

Num. XI.

Parlamento di Ferdinando il Cattolico dell'anno 1507. cap. XIX. Privilegj , e Capitoli tom. I. fol. 93.

Item perchè lo Serenissimo Re Alfonso Primo de immortale memoria remese alli Baruni, e Feudatarii de quisto Regno, lo adoha, in modo che mai se dovesse imponere, como se mostra in lo parlamento generale tenne Sua Majestà in Napoli in lo anno 1442. Vostra Ma. se digne confirmare la prefata remissione, & eque principaliter da novo rimetta ditto adoha che mai per nullo modo, ne tempo se possa imponere a li Baroni, et feudatarii de quisto Regno, non obstante qualsevoglia usu osservato in contrario, et per non gravare li Populi, quella se digne fare exigere solum dece carlini per foco, et cinque carlini, et due grana, per meturatura per lo sale, secundo quella già have concesso, & ordinato, & non imponere per lo advenire terzi, collette, ne altro pagamento extraordinario generale, ne particolare. Plac. Re. Ma. quo ad jus adohæ illud tempore pacis in perpetuum modo aliquo non imponere, nec exigere, tempore vero guerræ ferventur jura, capitula, Constitutiones, & Consuetudines Regni, quo vero contenta in Capitulo Placet Regiæ Ma.

Num. XII.

(LVII)

Num. XII.

Parlamento dell'anno 1538. cap. II. Privilegi,
e Capitoli fol. 191.

Item per togliere le difficoltà che potesse ponere la Regia Camera se supplica se degne dichiarare che tutti quelli che teneno Terre, Castelle, Feudi, & intrate feudale, per compera, a qualsivoglia altro contratto de alienatione, & hanno promesso de vendere seu retrovendere tam in continenti, quam ex intervallo, etiam se lo patto, o promissione preditta se extinguesse, & restassero libere debbiano pagare lo adohamento seu donativo secundo la taxa antiqua tantum de dicti Feudi, etiam per ad quascumque manus feuda ipsa ambulaverint cum eadem promissione seu pacto, & quando se paga lo adoha, o donativo in pecunia como è de justitia se intenda prestito ad sua Maje. pro illo anno militare servitium personale quod pro feudo deberetur. Placet Cesareæ, & Catholi. Maje. Et ita jubent observari pro ut fuit concessum per suam Majesta. Cæs. in parlamento Neapoli. celebrato. Placet etiam quod pro illo anno quo solvetur adoha intelligatur præstitum militare servitium personale quod pro feudo deberetur &c.

Num. XIII.

Parlamento dell' anno 1566. .

Questo Parlamento si legge nel Conto del Percettore di Terra di Lavoro degli anni 1566. e 1567. fol. 336.

Illustrissimo & Excellentissimo Signore . La fidelissima città de napoli baronagio demanio & tutto il regno devotissimi vaxalli & subditi de la cattolica Majeſtà & ſervi affectionati de la Eccellenza voſtra havendo inteſo in generale & particolare quelchè più è ſtato ragionato & quanto la Majeſtà Cattolica ſi è dignato ſcriverli ſignificandoci la molto neceſſità ſua la poco comodità de poſſer eſſer ſervito de altri ſoy regni per ritrovarnoſi exauſti ſi ben queſta ſua fideliffima città & regno ſtia exauſtiſſimo più de neſciun de li altri per le guerre careſtie & continue depredatione de inimici & molti relevati & continui ſervitij donativi & pagamenti ſtraordinarij fatti ad ſua Cattolica Majeſtà & ſoij predeceſſuri de glorioſa memoria quali non ſe commemorano ſapendo che come prudentiſſimo principe ne tiene notitia & piena memoria & voſtra Excellentia nce li terra comandati per ſaperli & eſſerli ſtati fatti in ſuo tempo relevati oltra li tanti peſi che li ſopraſtanno de pagamenti fiſcali , pagamento de barricelli allogiamento de homini d'arme dare de rimieri pagamento de torre & de ſtrade (1) li quali ne tengono tanto impoſſibilitati & exauſti che ne havea convenuto anzi ſarria ſtato neceſſario in queſto ſtraordinario ſervitio repoſare alcuno anno & godere de quella benignità che godeno li altri regni de la Majeſtà ſua ſendo queſto lo più exauſto & neceſſitato
co.

(1) Tutte queſte contribuzioni ſi pagavano dalle ſole comunità del regno, e non già dai baroni.

como vostra Excellentia fa & credemo ne habia certifi-
 cato non manco che ne ferria stata certa , quando la
 Maieſtà divina ne haveſſe per alcun tempo fatto degni
 de la preſenza ſua . Nondimeno come la fede di queſta
 ſua fideliffima cita & regno e infinita & quanto le forze
 ſon deboli , tanto più creſce il conoſcimento de qualche
 ſe deve a la Maieſtà ſua & il deſiderio che le già de-
 bolite forze ſe riſtoreno & facciano magiori effetti de li
 paſſati per ſervirla in queſta neceſſità continuando la ſua
 ſolita affettione & fidelità ha determinato farli ſervitio
 magiore de quello che le ſue forze ponno ſuffrire ſi ben
 minore a quello che deſideravano & ſi deve a un prin-
 cipe tanto catholico & benigno : Perciò li han fatto ſer-
 vitio de un milione & zoomila ducati come lo fanno a
 la Excellentia voſtra in nome de ſua Maieſtà da pagar-
 ſe in duj anni proximi in ſeij terzi cominciando il pri-
 mo terzo de Natale proximo inclusive nel quale con-
 tribuiranno li baruni per la quarta parte alli quali ſiano
 obligati li ſubpseudatarij contribuire per la lloro rata &
 ſe debiano pagare per rata de adoho coſſi como ditti
 baruni ſe ritrovano taxati non però per via & pagamen-
 to de adoho ma de ſimplici donativi il remanente da
 pagarſe per li populi del regno exceptuata però queſta
 inclita & fideliffima città de napoli & il ſacro hoſpitale
 de la Nuntiata per le terre & caſtelle & pseudidi che tie-
 ne in regno con dechiarazione che dal pagamento del
 preſente ſervitio & donativo non ſia francha ne exente
 perſona alcuna quantumvis privilegiata anchor per privile-
 gio claſo in corpore juris etiam officiali magiori & minuri
 Città terre & caſtelle che in quaſſivoglia modo pretendeffero
 exentione & che lo preſente ſervitio & donativo ſe inten-
 da fatto ſenza prejuditio de li privilegij & capituli de dit-
 ta Città de Napoli per li quali ſe diſpone che non ſi
 poſſa dimandare ſervitio ne donativo alcuno con expreſ-
 ſa conditione che durante ditto tempo li baruni pseudata-
 rarij terre demaniale & populi non ſiano conſtretti re-
 cercati o moleſtati ſub quovis colore de neſcun altro
 ſervitio ſoventione pagamento o adoho anchor che ſuc-
 ce-

cedesse qualsevoglia caso incognito & penitus ingnorato per lo quale se potesse justamente imporre altro servitio feu adoho ne possano esser constretti y baruni & feudatarij a servitio personale pro quavis causa etiam de novo superveniente & penitus incognita insolita vel quamvis privilegiata : Quinimmo il presente donativo se intenda fatto in recompensa de li presenti servitij reali & personali .



